Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 22 luglio 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650 139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO—LIBRERIA DELLO STATO—PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 180 DEL 22 LUGLIO 1961:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa del nuovo catasto terreni per alcuni comuni della provincia di Napoli.

(7840)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. 1926.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 21 marzo 1958, n. 253, relativa alla disciplina della professione di mediatore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura formano e conservano i ruoli degli agenti di affari in mediazione previsti dalla legge 21 marzo 1958, n. 253.

Art. 2.

Ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura tiene distinti i ruoli di cui all'art. 1 in un ruolo speciale ed un ruolo ordinario.

Nel ruolo speciale sono iscritti i mediatori che intendono esercitare anche gli uffici pubblici per i quali si richiede una autorizzazione speciale ai sensi dello art. 27 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Nel ruolo ordinario sono iscritti tutti gli altri esercenti la professione di mediatore.

L'iscrizione nei ruoli si effettua in base a deliberazione della Giunta camerale, sentita la Commissione consultiva di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una Commissione consultiva per la formazione e la conservazione dei ruoli indicati negli articoli 1 e 2.

La Commissione è composta:

a) dal membro della Giunta camerale scelto fra i commercianti, che la presiede;

b) da un rappresentante per ciascuna delle categorie degli agricoltori, degli industriali, dei commercianti e da tre rappresentanti dei mediatori, tutti scelti e nominati dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Con le stesse modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e le medesime categorie.

La Commissione dura in carica tre anni.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario generale della Camera di commercio, industria e agricoltura o da un funzionario da lui designato, di carriera direttiva in servizio presso la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Art. 4.

I ruoli debbono indicare:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza dell'iscritto;

b) ramo o rami di mediazione da questo esercitati;

c) data dell'iscrizione ed estremi della relativa deliberazione camerale.

Nei ruoli dovranno essere successivamente annotati i provvedimenti di cancellazione, sospensione, disciplinari e penali.

Nel ruolo speciale dovranno inoltre essere riportate le indicazioni relative alla cauzione prestata ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272 e del regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068.

In base ai ruoli le Camere di commercio, industria e agricoltura istituiscono uno schedario degli iscritti, secondo la specie del ruolo ed i rami di mediazione esercitati.

Art. 5.

Gli aspiranti alla iscrizione nei ruoli debbono essere di età maggiore, avere il godimento dei diritti civili e politici, risiedere nella circoscrizione della Camera di commercio, industria e agricoltura nei cui ruoli intendono iscriversi e godere di notoria moralità e correttezza commerciale, quest'ultima accertata dalla Camera stessa.

Gli aspiranti alla iscrizione nel ruolo speciale debbono inoltre essere in possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 23 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 6.

Gli aspiranti alla iscrizione nei ruoli debbono presentare domanda alla Camera di commercio, industria e agricoltura indicando il ruolo e le categorie di merci o servizi per cui chiedono di essere iscritti.

Alla domanda deve essere unita la quietanza rilasciata dall'Ufficio del registro, o l'attestazione del versamento in conto corrente postale della tassa di concessione governativa di iscrizione prevista al n. 202 della tabella allegato *A* al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, e successive modificazioni.

Ai fini della documentazione relativa alle singole domande, le Camere di commercio, industria e agricoltura osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 7.

In luogo della documentazione di cui all'articolo precedente è sufficiente la esibizione della licenza di pubblica sicurezza per i mediatori che ne siano provvisti alla data di entrata in vigore della legge 21 marzo 1958, n. 253.

Art. 8.

La prova pratica di esame che gli aspiranti all'iscrizione nei ruoli debbono sostenere, verte sui seguenti argomenti:

1) per gli aspiranti alla iscrizione nel ruolo ordinario:

a) principali nozioni sulle norme che regolano l'esercizio della mediazione in affari, stabilite dal Codice civile, dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, dal regolamento per la sua esecuzione approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, dalla legge 21 marzo 1958, n. 253, nonchè dalle altre disposizioni vigenti sulla mediazione in genere;

b) cognizione merceologica pratica delle merci per le quali è richiesta la iscrizione nel ruolo;

c) conoscenza dell'andamento dei vari mercati e dei prezzi relativi alle merci stesse, nonchè degli usi e delle consuetudini locali inerenti al commercio delle medesime;

d) conoscenza delle caratteristiche dei servizi per i quali è richiesta l'iscrizione nel ruolo, e delle norme che li regolano;

2) per gli aspiranti all'iscrizione nel ruolo speciale:

a) norme che regolano la mediazione stabilite dal Codice civile, dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, dal regolamento per la sua esecuzione approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, dalla legge 21 marzo 1958, n. 253, nonchè dalle altre disposizioni vigenti sulla mediazione in genere;

b) procedura relativa alle compere e vendite coattive, con dimostrazione pratica;

c) principali nozioni merceologiche teorico-pratiche sulle merci per le quali è richiesta l'iscrizione nel ruolo speciale;

d) cognizione dell'andamento dei prezzi di mercato delle merci prescelte e conoscenza generica di quanto riguarda la produzione ed il commercio relativi;

e) conoscenza degli usi e delle consuetudini locali, dei contratti tipo, delle condizioni generali di vendita delle merci indicate dall'aspirante ed inoltre delle nozioni elementari sul relativo commercio di importazione e di esportazione;

f) conoscenza delle caratteristiche dei servizi per i quali viene chiesta l'iscrizione nel ruolo, e delle norme che li regolano;

g) nozioni di diritto penale limitatamente alla conoscenza dei reati contro la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio e il patrimonio.

Art. 9.

Il presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura stabilisce la data delle prove di esame, che sono pubbliche.

La Commissione esaminatrice, nominata dal presidente medesimo, è costituita:

dal segretario generale della Camera di commercio, industria e agricoltura, che la presiede;

da un mediatore scelto fra i membri effettivi della Commissione consultiva, di cui all'art. 3;

da un esperto particolarmente competente nella specifica materia oggetto dell'esame, scelto nel ruolo dei periti e degli esperti, tenuto dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva della Camera di commercio, industria e agricoltura.

Art. 10.

Qualora il presidente o uno dei componenti di ciascuna delle Commissioni di cui agli articoli 3 e 9 abbia rapporti di dipendenza, di parentela o di affinità, fino al terzo grado incluso, con alcuno degli aspiranti alla iscrizione nel ruolo, deve darne immediata comunicazione al presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura che provvede alla nomina di un sostituto, se trattasi della Commissione di cui allo art. 3, e di un nuovo componente se trattasi della Commissione di cui all'art. 9.

Art. 11.

Ciascun componente la Commissione di esame dispone di dieci punti.

Gli aspiranti devono riportare, per conseguire l'idoneità, una votazione media non inferiore ai sette decimi.

Dello svolgimento delle prove d'esame viene redatto processo verbale che è sottoscritto da tutti i membri della Commissione d'esame e dal segretario.

Art. 12.

Il candidato che non abbia superato la prova d'esame può domandare di sostenerla nuovamente ma, in ogni caso, non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di notificazione dell'esito dell'esame precedente.

Art. 13.

L'iscrizione nei ruoli degli aspiranti riconosciuti idonei deve aver luogo entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Entro tale termine deve essere completata la istruttoria relativa ed espletata la prova d'esame.

Art. 14.

L'iscritto che stabilisca la propria residenza in altra Provincia è cancellato dal ruolo nel quale è iscritto. Egli può chiedere l'iscrizione nel corrispondente ruolo della Camera di commercio, industria e agricoltura nella cui circoscrizione si trasferisce.

La Camera di commercio, industria e agricoltura nei cui ruoli viene richiesta la nuova iscrizione ha facoltà di compiere tutte le indagini riguardanti lo svolgimento dell'attività esplicata dall'iscrivendo e può rifiutare l'iscrizione ove l'interessato non risulti più in possesso dei requisiti di notoria moralità e correttezza commerciale.

Art. 15.

Nei casi di reiscrizione nel ruolo da parte di chi ne sia stato cancellato per volontarie dimissioni da non oltre cinque anni, il richiedente è esonerato dallo esame pratico di idoneità per i rami e le categorie per i quali era stato iscritto.

Art. 16.

Non possono essere iscritti nei ruoli e, se iscritti, sono radiati:

a) gli interdetti e gli inabilitati;

b) i falliti;

c) i condannati per delitti contro la pubblica Amministrazione, l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Sono esclusi o radiati dal ruolo speciale coloro che risultino condannati per qualsiasi delitto non colposo.

Art. 17.

Sono radiati dai ruoli:

a) coloro che durante il periodo di sospensione loro inflitta, quali iscritti in uno dei ruoli, compiano atti inerenti al loro ufficio;

b) coloro che abbiano subìto tre sospensioni a causa di irregolarità accertate nell'esercizio della loro attività;

c) coloro che non eseguano le decisioni arbitrali emesse nei loro confronti in materia di mediazione dagli Istituti arbitrali organizzati presso i mercati, le Borse merci e le Camere di commercio.

Art. 18.

In caso di inizio dell'azione penale per uno dei delitti indicati nell'art. 16 la Giunta camerale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 3, può disporre la sospensione dell'imputato dall'esercizio dell'attività, fino al termine del giudizio.

Art. 19.

La Giunta camerale, senza pregiudizio degli eventuali provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, può procedere, sentita la Commissione consultiva di cui allo art. 3, alla radiazione dai ruoli, oppure, nei casi meno gravi, alla sospensione per un periodo non superiore a sei mesi, di chi abbia turbato gravemente il normale andamento del mercato.

Art. 20.

L'iscritto è sospeso per un periodo da uno a sei mesi se abbia mancato a qualcuno degli obblighi che la legge gli impone per la sua attività professionale.

Art. 21.

Il provvedimento di radiazione o di sospensione dai ruoli è in ogni caso adottato dalla Giunta camerale dopo aver sentito l'interessato, al quale deve esser data notizia, con lettera raccomandata, del procedimento in corso, almeno quindici giorni prima della decisione.

Del procedimento viene redatto apposito processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

Le cancellazioni dal ruolo sono eseguite d'ufficio dalla Giunta camerale nei casi di perdita del godimento dei diritti civili e politici da parte degli iscritti, o se risulti che essi non abbiano più la loro residenza nella circoscrizione camerale.

Art. 22.

Del provvedimento di radiazione o di sospensione la Camera di commercio, industria e agricoltura dà motivata notizia all'interessato, mediante lettera raccomandata.

Le deliberazioni relative ai provvedimenti disciplinari sono affisse all'albo camerale.

Art. 23.

L'iscrizione nei ruoli è fatta a titolo personale; lo iscritto non può delegare ad altri le funzioni relative all'esercizio della mediazione.

Nelle imprese organizzate per l'esercizio della mediazione, tutti coloro che esplicano, a qualunque titolo, l'attività di mediazione per conto delle imprese stesse debbono essere iscritti nei ruoli.

Art. 24.

Per quanto concerne la cauzione da versare dagli iscritti nei ruoli speciali valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 23 e 25 della legge 20 marzo 1913, n. 272 ed agli articoli 55, 58 e 59 del regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068.

Art. 25.

Gli iscritti nei ruoli hanno l'obbligo del segreto professionale.

Art. 26.

La Camera di commercio, industria e agricoltura rilascia a ciascun iscritto nei singoli ruoli una tessera personale di riconoscimento, soggetta a rinnovo annuale previ accertamenti esperiti d'ufficio in sede di revisione dei ruoli medesimi.

Art. 27.

La Camera di commercio, industria e agricoltura vigila avvalendosi anche dell'opera della Commissione di cui all'art. 3, che l'esercizio della mediazione sia riservato ai soli mediatori iscritti nei ruoli e provvede a denunciare all'Autorità giudiziaria coloro che esercitano abusivamente la professione di mediatore.

Art. 28.

L'esercizio della mediazione nelle borse merci, nelle sale di contrattazione, nei mercati, nelle fiere ed in altri luoghi circoscritti di compravendita è riservato ai soli mediatori iscritti nei ruoli camerali.

Art. 29.

Per tutti i casi non contemplati nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1960

GRONCHI

FANFANI — COLOMBO — SCELBA — GONELLA — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 135. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 593.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle Autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 62, 63 e 64, relativi al corso biennale di studi propedeutici per la laurea in Ingegneria sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 62. Titolo di ammissione al biennio propedeutico agli studi di Ingegneria è il diploma di maturità classica o scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali comuni a tutti i corsi di laurea in Ingegneria:

1° *anno*:

1) Analisi matematica 1°;
2) Geometria 1°;
3) Fisica 1°;
4) Chimica;
5) Disegno.

2° *anno*:

1) Analisi matematica 2°;
2) Meccanica razionale;
3) Fisica 2°.

In relazione ai diversi corsi di laurea si hanno inoltre i seguenti insegnamenti, dei quali il primo è fondamentale, mentre gli altri sono aggiuntivi:

1) Ingegneria civile:
   a) Disegno 2° (civile);
   b) Litologia e geologia;
   c) Tecnologie generali dei materiali.
2) Ingegneria meccanica:
   a) Disegno 2° (macchine);
   b) Tecnologie generali dei materiali;
   c) Chimica applicata.
3) Ingegneria elettrotecnica ed Ingegneria elettronica:
   a) Geometria 2°;
   b) Disegno 2° (macchine).
4) Ingegneria chimica:
   a) Disegno 2° (macchine);
   b) Chimica organica.
5) Ingegneria aeronautica:
   a) Geometria 2°;
   b) Disegno 2° (civile).
6) Ingegneria mineraria:
   a) Geometria 2°;
   b) Mineralogia.
7) Ingegneria nucleare:
   a) Disegno 2° (macchine);
   b) Fisica atomica.

Art. 63. — Gli insegnamenti biennali di Analisi matematica, di Geometria e di Fisica importano ciascuno due esami distinti.

I due esami di Fisica comprendono anche la parte riguardante le relative esercitazioni.

Gli insegnamenti di Geometria e di Meccanica razionale sono distinti dagli analoghi insegnamenti per il corso di laurea in Matematica.

Art. 64. — Gli studenti del 1° anno di corso potranno ottenere la iscrizione al 2° anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti insegnamenti: Analisi matematica 1°, Geometria 1°, Fisica 1°, Chimica.

Al termine del 2° anno di corso lo studente per essere ammesso al 3° anno di corso presso una qualunque Facoltà di ingegneria e Politecnico dovrà aver superato tutti gli esami fondamentali comuni ai vari indirizzi, e l'esame fondamentale di cui alla lettera *a*) relativo all'indirizzo prescelto al momento dell'iscrizione al secondo corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n 137, *foglio n.* 139. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 594.

Revoca delle dichiarazioni di zona di endemia malarica per quarantuno comuni della provincia di Campobasso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto la nota n. 801 del 3 febbraio 1961, con la quale il medico provinciale di Campobasso, previo parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di sanità, ha avanzato proposta per la revoca delle dichiarazioni di zone di endemia malarica per i seguenti comuni di quella Provincia: Bagnoli del Trigno, Bonefro, Campobasso (nella attuale circoscrizione territoriale), Cam-

pochiaro, Campodipietra, Carpinone, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castelverrino, Castropignano, Cercepiccola, Cerro al Volturno, Civitacampomarano, Civitanova del Sannio, Colli a Volturno (o Colli al Volturno), Ferrazzano, Forlì del Sannio, Fornelli, Fossalto, Guardiaregia, Ielsi, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montagano, Morrone del Sannio (o Morrone nel Sannio), Poggio Sannita (già Caccavone, sotto la quale denominazione le zone erano state dichiarate), Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosano, Rocchetta a Volturno (o Rocchetta al Volturno), Salcito, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Polomatese (o San Polo Matese), Santa Maria del Molise (già Sant'Angelo in Grotte sotto la quale denominazione le zone erano state dichiarate), Sepino, Spinete, Toro, Vinchiaturo;

Visto l'art. 13 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Visti i seguenti regi decreti che hanno, fra l'altro dichiarato le zone malariche dei predetti Comuni della provincia di Campobasso e precisamente: 2 aprile 1905, n. 163 di: Bonefro, Campodipietra, Casacalenda, Cercepiccola, Ferrazzano, Fossalto, Ielsi, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Morrone del Sannio (o Morrone nel Sannio), Caccavone (ora Poggio Sannita), Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosano (o Ripalimosani), San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, Sepino, Toro; 8 giugno 1905, n. 425 di: Campobasso, Campochiaro, Carpinone, Casalcipriano, Castropignano, Civitacampomarano (o Civita Campomarano), Guardiaregia, San Polomatese (o San Polo Matese), Sant'Angelo in Grotte (ora Santa Maria del Molise), Spinete, Vinchiaturo, e altre zone di Ripalimosano e San Giuliano del Sannio; 29 giugno 1905, n. 446 di: Bagnoli del Trigno, Castelbottaccio, Castelverrino, Cerro al Volturno, Civitanova del Sannio, Fornelli, Rocchetta a Volturno (o Rocchetta al Volturno, Salcito: 10 novembre 1905, n. 560: altre zone del comune di Bonefro;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296, con la quale sono state devolute al costituito Ministero della Sanità le attribuzioni stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, per il cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Le dichiarazioni di zone di endemia malarica per i quarantuno Comuni della provincia di Campobasso, sopra riportati, sono revocate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1961

GRONCHI

GIARDINA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 136. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1961, n. 595.

Modificazione allo statuto dell'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, con sede in Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, nonchè le successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, approvato con proprio decreto del 1° febbraio 1960, n. 151;

Viste le deliberazioni assunte l'11 marzo 1961 dalla assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Viene soppresso il penultimo comma dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1961

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 140. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1961, n. 596.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano ad acquistare un'area edificabile, sita in via Porto Corsini del comune di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850. n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 1348 del 21 dicembre 1960, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, ha stabilito di acquistare un'area edificabile sita in via Porto Corsini di Milano, per la costruzione di locali da destinare a deposito di materiali d'archivio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano è autorizzata ad acquistare dalla S.p.A. Mascarda, di Milano, l'area edificabile, di complessivi mq. 3.600, circa, sita in via Porto Corsini del comune di Milano, alle condizioni previste nella deliberazione n. 1348 del 21 dicembre 1960.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1961

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 142. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1961, n. 597.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese ad acquistare un complesso immobiliare denominato « Villa Ponti », sito in Biumo Superiore di Varese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 274, del 15 dicembre 1960, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese ha stabilito di acquistare il complesso immobiliare denominato « Villa Ponti », sito in Biumo Superiore di Varese, costituito da una villa patrizia, comprese le opere d'arte, affreschi, statue ed arredi vari, che ne formano ornamento stabile, e da un parco di mq. 26.000, circa, il tutto da destinarsi a sede di mostre e manifestazioni di carattere economico;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese è autorizzata ad acquistare dal sig. Marchese Ponti Gianfelice il complesso immobiliare denominato « Villa Ponti », sito in Biumo Superiore di Varese, alle condizioni previste nella deliberazione n. 274, del 15 dicembre 1960.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1961

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 141. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1961, n. 598.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle Autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 7. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di « Scienza dell'amministrazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1961

GRONCHI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 144. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1961, n. 599.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di magistero femminile « Suor Orsola Benincasa », di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore di magistero pareggiato femminile « Suor Orsola Benincasa », di Napoli, approvato con regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2305, e modificato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 2442 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle Autorità accademiche dell'Istituto anzidetto, intese ad ottenere che sia soppressa la limitazione relativa all'ammissione all'Istituto solamente alla popolazione scolastica femminile;

Udito il parere della Sezione 1ª del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Riconosciuta la necessità di accogliere le predette proposte, in considerazione delle particolari esigenze della popolazione maschile in rapporto alla distribuzione territoriale degli Istituti superiori di magistero nell'Italia meridionale;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 dello statuto dell'Istituto superiore pareggiato di magistero femminile « Suor Orsola Benincasa », di Napoli è modificato nel senso che l'Istituto è denominato « Istituto pareggiato di magistero Suor Orsola Benincasa ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 21 dello statuto dell'Istituto anzidetto, concernente la limitazione dell'ammissione all'Istituto medesimo solamente alle donne è abrogato.

Art. 3.

Per effetto delle norme di cui ai suindicati articoli del presente decreto, le dizioni riferentesi alla popolazione scolastica femminile, ovunque ricorrano nel testo dello statuto dell'Istituto anzidetto, sono letteralmente modificate con riferimento anche alla popolazione scolastica maschile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1961

GRONCHI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 146. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1961, n. 600.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

14) Diritto pubblico americano;
15) Diritto tributario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1961

GRONCHI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 147. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1961, n. 601.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 24. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche è aggiunto quello di « Statistica economica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 145. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1961, n. 602.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa Evangelica Metodista d'Italia, in Roma, via Firenze n. 38.

N. 602. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Chiesa Evangelica Metodista d'Italia, con sede in Roma, via Firenze n. 38, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 148. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1961.

Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente in seno alla Commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi INA-Casa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148, concernenti provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori;

Visto l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, contenente norme integrative e complementari per l'attuazione delle leggi precitate, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione centrale per la assegnazione degli alloggi e stabilisce in tre anni la durata in carica dei suoi componenti;

Visto il proprio decreto del 7 luglio 1960, registrato dalla Corte dei conti il 26 settembre dello stesso anno, con il quale fu ricostituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione centrale suddetta;

Considerato che il gen. Guelfo Gobbi, membro effettivo della Commissione in rappresentanza dei datori di lavoro delle categorie interessate, indicate dall'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è deceduto, e che il dott. Mario Binaghi, membro supplente rappresentante delle stesse categorie ha rassegnato le proprie dimissioni in data 15 marzo 1961;

Ritenuta la necessità di sostituire i predetti membri della Commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi;

Vista la lettera n. 0528/II/6581 del 21 marzo 1961, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana designa quali nuovi componenti della Commissione centrale in rappresentanza dei datori di lavoro delle categorie interessate il dott. Giuseppe Altini, membro effettivo ed il dott. Argillano Marchei, membro supplente;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Altini ed il dott. Argillano Marchei sono chiamati a far parte della Commissione centrale per l'assegnazione degli alloggi, rispettivamente quale membro effettivo e quale membro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro delle categorie interessate ed in sostituzione del gen. Guelfo Gobbi e del dott. Mario Binaghi.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1961

GRONCHI

SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1961
Registro n. 6 Lavoro e prev. soc., foglio n. 247. — BARONE

(4535)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1961.

Determinazione del contingente d'importazione dai Paesi C.E.E. per l'anno 1961 dei sali e delle cartine e tubetti per sigarette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, che istituisce il Monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1961, n. 390, che apporta deroghe al divieto d'introduzione in Italia del sale e delle cartine e tubetti per sigarette, in attuazione dell'art. 37 del Trattato istitutivo della C.E.E.;

Ritenuta la necessità di stabilire i quantitativi di sale e cartine e tubetti per sigarette ammessi alla introduzione in Italia per l'anno 1961, in ragione del cinque per cento della produzione nazionale dell'anno 1960 nonchè le relative cautele fiscali;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nella seduta dell'8 giugno 1961;

Decreta:

Art. 1.

I quantitativi complessivi di sali e cartine e tubetti per sigarette, provenienti dagli Stati Membri della Comunità economica europea, dei quali è ammessa la importazione in Italia nell'anno 1961 vengono così stabiliti:

Salgemma, sale di salina, ecc. (Voce 25,01 tariffa doganale) q/li 1.050.000.

Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o tubetti (Voce 48,10 *b*) tariffa doganale) foglietti e/o tubetti n. 465.000.000.

Art. 2.

L'introduzione e la circolazione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, dei sali di cui all'art. 1 destinati ad uso industriale, sono sottoposte a bolletta a cauzione fino a destino per un importo pari al prezzo di vendita al pubblico in Italia del sale comune, a meno che non trattisi di sali sofisticati, con formula ritenuta idonea dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel qual caso la cauzione è pari al prezzo speciale di vendita in Italia dei sali sofisticati destinati all'industria.

Lo scarico delle bollette a cauzione, di cui al precedente comma, è subordinato all'accertamento da parte del competente comando della Guardia di finanza del regolare arrivo a destino dei sali e dell'avvenuta sofisticazione ovvero immissione degli stessi in lavorazione oppure nell'apposito magazzino fiduciario sottoposto a controllo della Guardia di finanza.

Art. 3.

L'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio dei sali di cui all'art. 1, destinati ad essere venduti in Italia per uso alimentare è subordinata alla cessione degli stessi in conto deposito alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Per i sali alimentari condizionati, ciascun condizionamento deve recare apposito contrassegno fiscale fornito, a richiesta, dall'Amministrazione predetta.

Le caratteristiche dei cotrassegni di cui al precedente comma sono determinate come appresso:

a) carta: bianca, liscia, filigranata in chiaro;

b) filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutta la superficie del foglio;

c) stampa: litografica;

d) formato carta: mm. 24 × 44;

e) formato stampa: mm. 16 × 39;

f) vignetta: essa poggia sul lato corto del formato ed è monocroma. Si staglia sul bianco-carta del margine con una cornicetta composta da linee spezzate ad angoli rientranti o salienti. Racchiude un fondo nel quale campeggiano linee filiformi ritorte a volute. Presenta in alto il marchio dei Monopoli con la leggenda « Monopoli di Stato - Italia » e in basso una tabella nel cui centro, in carattere chiaro, è impressa la dicitura « Sali Esteri »;

g) colore: verde.

Art. 4.

L'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio delle cartine e tubetti per sigarette di cui all'art. 1, destinati ad essere venduti in Italia, è subordinata alla cessione degli stessi in conto deposito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed è soggetta alle seguenti formalità e cautele:

a) le cartine devono avere dimensioni non superiori a mm. 40 per mm. 72 ciascuna;

b) i tubetti devono avere dimensioni non superiori a mm. 9 di diametro per mm. 72 di lunghezza (compreso il filtro) ciascuno;

c) le cartine ed i tubetti devono essere confezionati con carta recante a tappeto una filigrana costituita dalla dicitura « Monital », circoscritta da una linea di mm. 32 per mm. 6, alternativamente con il marchio dei Monopoli recante la dicitura « Monopoli di Stato Italia » contenuto in un cerchio del diametro di mm. 16;

d) le cartine devono essere condizionate in scatole, ciascuna delle quali deve contenere 100 libretti o fascette da 40 cartine ognuno.

I tubetti devono essere condizionati in scatole da 100 tubetti contenuti in pacchi da 10 scatole ciascuno;

e) ciascun condizionamento di cartine e tubetti per sigarette deve recare apposito contrassegno fiscale fornito, a richiesta, dall'Amministrazione predetta, le caratteristiche dei contrassegni di cui innanzi sono quelle previste per il similare tipo di prodotto di marca in vendita in Italia e determinate con decreto ministeriale 2 aprile 1960 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 12 maggio 1960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1961
Registro n. 4 *Monopoli, foglio n.* 319. — DE SILVA

(4289)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1961.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente della Commissione centrale per le cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, con i quali è stata istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione centrale per le cooperative;

Visto l'art. 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285, con il quale è stata modificata la composizione della predetta Commissione;

Visto il proprio decreto 14 ottobre 1958, con il quale è stata ricostituita, per il triennio 1958-1961, la predetta Commissione ed i dottori Costanzo Landini ed Ugo Godano sono stati nominati rispettivamente membro effettivo e membro supplente della Commissione stessa, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Vista la lettera in data 24 maggio 1961, prot. 793/M, con la quale il predetto Ministero ha designato quale membro effettivo il dott. Ugo Godano e membro supplente il dott. Luigi Sparano;

Decreta:

Il dott. Ugo Godano è nominato membro effettivo in seno alla Commissione centrale per le cooperative ed il dott. Luigi Sparano membro supplente della Commissione stessa, in rappresentanza del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 giugno 1961

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1961
Registro n. 6 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 245.

(4536)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1961.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano:

Tariffa 9, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 16 gennaio 1954);

Tariffa 9*U*, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 16 gennaio 1954);

Tariffa 9*M*, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 16 gennaio 1954).

Roma, addì 11 luglio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4354)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1961.

Approvazione di una tariffa di assicurazione di gruppo per il caso d'invalidità e delle relative condizioni di polizza presentate dalla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa per le assicurazioni di gruppo e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni particolari di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Compagnia di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 11 luglio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4353)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1961.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore e di alcune tariffe in sostituzione delle analoghe in uso, presentati dall'Istituto nazionale di previdenza e credito delle Comunicazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle Comunicazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio e di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i seguenti tassi di premio e le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentati dall'Istituto nazionale di previdenza e credito delle Comunicazioni, con sede in Roma:

Tassi di premio non compresi nella tariffa « B » relativa all'assicurazione, a premio temporaneo di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga (approvata con decreto ministeriale 8 marzo 1930);

Tassi di premio non compresi nella tariffa « D », relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad un termine prestabilito qualora l'assicurato sia allora in vita, ovvero, immediatamente, in misura ridotta crescente in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 8 marzo 1930);

Tariffa « E », relativa all'assicurazione di famiglia, a premio annuo, di una rendita certa differita temporanea o di un capitale differito pari al decuplo della rendita stessa (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 8 marzo 1930);

Tariffa « F », relativa all'assicurazione a premio annuo, di una rendita pagabile a rate mensili a decorrere da una epoca prestabilita, se l'assicurato è ancora in vita (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 8 marzo 1930);

Tariffa « G », relativa all'assicurazione a premio annuo, di una rendita pagabile a rate mensili a decorrere da una epoca prestabilita se l'assicurato è ancora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 8 marzo 1930).

Roma, addì 11 luglio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4355)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1961.

Iscrizione di allievi alla Scuola dell'arte della medaglia e conferimento di premi per l'anno scolastico 1961-62.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la Scuola dell'arte della medaglia;

Visto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modificazioni, per l'esecuzione della suddetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, e successive modificazioni, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperte le iscrizioni di allievi al 1° corso della Scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1961-62.

Coloro i quali aspirano ad essere iscritti alla detta Scuola, debbono aver compiuto un corso di studi in una scuola d'arte, oppure superare la prova di idoneità di cui al successivo art. 3.

Coloro che si sottopongono alla prova suddetta concorrono anche al conferimento di un premio di lire 120.000 che, su proposta del Consiglio direttivo della Scuola, verrà attribuito all'aspirante che avrà conseguito il punteggio più elevato, che non dovrà, comunque, essere inferiore agli 8/10.

Inoltre, un altro premio di pari importo verrà messo a concorso tra gli allievi di cittadinanza italiana che, avendo conseguito al termine del decorso anno scolastico la promozione al 2° corso, si sottoporranno, allo inizio dell'anno scolastico 1961-62, ad un esperimento pratico che consisterà in una prova di modellazione e una di incisione. Detto premio verrà attribuito allo allievo che avrà conseguito il punteggio più elevato, comunque, non inferiore agli 8/10.

Tra gli allievi di cittadinanza italiana, infine, che avranno superato gli esami di licenza al termine del decorso anno scolastico e che avranno chiesto di frequentare il corso di perfezionamento, che è facoltativo, sarà messo a concorso un premio di L. 240.000 che, sempre su proposta del Consiglio direttivo della Scuola, verrà conferito all'allievo più meritevole fra quelli che si saranno sottoposti ad analogo esperimento pratico di modellazione e di incisione, all'inizio dell'anno scolastico 1961-62, conseguendo il punteggio di almeno 8/10.

L'erogazione dei premi suddetti sarà ripartita nei tre trimestri scolastici.

Art. 2.

Le domande di iscrizione al 1° corso della Scuola, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro - Divisione IV), entro il 30 settembre 1961.

Dalla domanda dovrà risultare:

a) nome e cognome dell'aspirante;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il possesso della cittadinanza italiana;

2) se siano incorsi in eventuali procedimenti penali, precisandone l'esito.

Gli aspiranti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte del disegno, della modellatura e della incisione.

Tutti i detti titoli, saggi e fotografie, dovranno essere autenticati.

Art. 3.

L'esperimento pratico cui dovranno sottoporsi, ai sensi del precedente art. 1, gli aspiranti al 1° corso non in possesso di un titolo di studio di una scuola d'arte, avrà luogo in Roma, presso la Scuola dell'arte della medaglia (Palazzo della Zecca, via Principe Umberto n. 4).

L'esperimento si comporrà:

1) di un saggio di modellazione, in bassorilievo, di una figura umana, copiata dal vero;

2) di un saggio di disegno a mezzo macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo della Scuola, in base al risultato dell'esperimento pratico e dei titoli presentati, compilerà, per ordine di merito, le liste dei giovani che potranno essere ammessi alla Scuola come allievi.

Coloro che saranno ammessi alla Scuola suddetta come allievi debbono far pervenire, sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) devono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Coloro che, pur possedendo titoli sufficienti per la ammissione senza esami al 1° corso della Scuola o ai corsi successivi, intendono concorrere al conferimento dei premi di cui al precedente art. 1, debbono volontariamente sottoporsi alle prove previste dal presente decreto.

Durante il corso dell'anno scolastico, agli allievi dei tre corsi, ritenuti meritevoli dal Consiglio direttivo, potranno altresì essere assegnati altri premi pecuniari di minore entità, a titolo di incoraggiamento.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla Scuola, senza conseguire l'idoneità.

Roma, addì 12 luglio 1961

Il Ministro: TAVIANI

(4350)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1961.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « X Mostra internazionale del tessile. Fibre naturali, artificiali e sintetiche. Chimica e macchine tessili », che avrà luogo a Busto Arsizio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « X Mostra internazionale del tessile. Fibre naturali, artificiali e sintetiche. Chimica e macchine tessili », che avrà luogo a Busto Arsizio, dal 16 al 25 settembre 1961, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 12 luglio 1961

p. *Il Ministro*: BIAGGI

(4356)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 14 luglio 1961.

Proroga della gestione commissariale del comune di Formigine.

Relazione illustrativa

Con decreto 15 aprile 1961, del Presidente della Repubblica, è stato sciolto il Consiglio comunale di Formigine e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune, il dott. Ettore Materia, direttore di sezione presso la prefettura di Modena.

Alla scadenza del periodo di tre mesi, previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione del comune di Formigine è tale da richiedere che l'Amministrazione straordinaria venga prorogata.

Infatti, il commissario straordinario ha in corso la trattazione di importanti e indifferibili provvedimenti amministrativi, inerenti alla effettuazione di lavori pubblici di notevole rilievo, nonchè alla revisione delle tabelle del personale comunale dipendente, per cui sarebbe pregiudizievole, per l'interesse della civica Azienda, la cessazione della gestione commissariale.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna, si è provveduto a prorogare la gestione predetta, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Modena, addì 14 luglio 1961

Il prefetto: CERUTTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il decreto 15 aprile 1961 del Presidente della Repubblica, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Formigine e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il dott. Ettore Materia, direttore di sezione di questa Prefettura;

Considerato che, venendo a scadere il termine di tre mesi stabilito, per la durata della gestione commissariale, dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, numero 148, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale venga prorogata, ai sensi del secondo comma della citata disposizione di legge, per consentire al Commissario di condurre a termine la trattazione di numerosi provvedimenti di grande importanza per il Comune;

Visti l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Formigine, affidata al dott. Ettore Materia, con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 aprile 1961, è prorogata a termini di legge.

Modena, addì 14 luglio 1961

Il prefetto: CERUTTI

(4592)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 6 febbraio 1961, sono stati respinti i ricorsi straordinari in data 31 gennaio 1957, e 15 luglio 1957, presentati dal sig. Federico Ferraris e diretti ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza 27 dicembre 1956 del presidente della Giunta provinciale di Latina, relativa al divieto di caccia alla quaglia ed alla tortora da appostamenti fissi nelle Isole Pontine e lungo il litorale, e del provvedimento contenuto nel telegramma 3 maggio 1957, col quale il suddetto presidente della Giunta provinciale conferma le norme contenute nell'ordinanza citata.

(4519)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Porto Sant'Elpidio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 117, l'Amministrazione comunale di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 14.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4427)

Autorizzazione al comune di Porto San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 27 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 118, l'Amministrazione comunale di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 56.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4428)

Autorizzazione al comune di Loreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 155, l'Amministrazione comunale di Loreto (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 93.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4429)

Autorizzazione al comune di Maierà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 134, l'Amministrazione comunale di Maierà (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4430)

Autorizzazione al comune di Sant'Agapito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 120, l'Amministrazione comunale di Sant'Agapito (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.950.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4431)

Autorizzazione al comune di Aiello Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 27 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1961, registro n. 18 Interno, foglio n. 191, l'Amministrazione comunale di Aiello Calabro (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.375.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4432)

Autorizzazione al comune di Argusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 27 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 124, l'Amministrazione comunale di Argusto (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.830.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4433)

Autorizzazione al comune di Monterosso Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 29 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 125, l'Amministrazione comunale di Monterosso Calabro (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4434)

Autorizzazione al comune di Sambiase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 27 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 123, l'Amministrazione comunale di Sambiase (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 81.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4435)

Autorizzazione al comune di Zaccanopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 27 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 122, l'Amministrazione comunale di Zaccanopoli (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4436)

Autorizzazione al comune di Cervicati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 131, l'Amministrazione comunale di Cervicati (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4437)

Autorizzazione al comune di Fiumefreddo Bruzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 129, l'Amministrazione comunale di Fiumefreddo Bruzio (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4438)

Autorizzazione al comune di Fuscaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 132, l'Amministrazione comunale di Fuscaldo (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 47.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4439)

Autorizzazione al comune di Montalto Uffugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 133, l'Amministrazione comunale di Montalto Uffugo (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4441)

Autorizzazione al comune di Lattarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 127, l'Amministrazione comunale di Lattarico (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4440)

Autorizzazione al comune di Paola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 135, l'Amministrazione comunale di Paola (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 124.705.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4442)

Autorizzazione al comune di Paterno Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 136, l'Amministrazione comunale di Paterno, Calabro (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4443)

Autorizzazione al comune di San Cosmo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 137, l'Amministrazione comunale di San Cosmo Albanese (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4444)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Rotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 27 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 138, l'Amministrazione comunale di San Giovanni Rotondo (Foggia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 51.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4445)

Autorizzazione al comune di San Marco in Lamis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 30 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 139, l'Amministrazione comunale di San Marco in Lamis (Foggia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4446)

Autorizzazione al comune di Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 27 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 393, l'Amministrazione comunale di Amantea (Cosenza) viene autorizzata al assumere un mutuo di lire 17.950.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4447)

Autorizzazione al comune di Cassino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 30 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 140, l'Amministrazione comunale di Cassino (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 23.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4448)

Autorizzazione al comune di Rocca di Botte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 27 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 141, l'Amministrazione comunale di Rocca di Botte (L'Aquila) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4449)

Autorizzazione al comune di Campodimele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 143, l'Amministrazione comunale di Campodimele (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4450)

Autorizzazione al comune di Formia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 175, l'Amministrazione comunale di Formia (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 41.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4451)

Autorizzazione al comune di Spigno Saturnia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 30 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 176, l'Amministrazione comunale di Spigno Saturnia (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4453)

Autorizzazione al comune di Priverno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 142, l'Amministrazione comunale di Priverno (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 60.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4452)

Autorizzazione al comune di Grassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 27 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, registro n. 17 Interno, foglio n. 178, l'Amministrazione comunale di Grassano (Matera) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 17.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4454)

Autorizzazione al comune di Taurianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1961, regristro n. 17 Interno, foglio n. 190, l'Amministrazione comunale di Taurianova (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 49.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4455)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1961, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 128, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto in data 2 ottobre 1957 dal dott. Stefano Strano, già ispettore capo di dogana, domiciliato in Catania, via Messina n. 562, avverso il provvedimento definitivo, del Ministero del tesoro col quale è stato confermato l'addebito di L. 228.159, elevato dall'Ufficio provinciale del tesoro di Bari per assegno personale sostitutivo dei diritti casuali liquidato per intero anzichè in misura proporzionale allo stipendio, ridotto in dipendenza della aspettativa per motivi di salute.

(4554)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 78 — Data: 10 ottobre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta - Intestazione: Aprile Giovanna fu Americo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del tesoro novennali 5% - 1959, nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 2 luglio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Cannistra Francesco fu Santo per conto di Pinizzotto Nunzio fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% - 1934, nominativi 2 (usufrutto e nuda proprietà) — Capitale L. 27.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 313 — Data: 10 maggio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Como — Intestazione: Cavalorta Alberto nato a Parma il 15 gennaio 1899 per conto del Consorzio agrario provinciale di Como — Titoli del Debito pubblico: Prestito consolidato 3,50% - 1906, al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 — Data: 5 ottobre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Como — Intestazione: Ventura Felice nato a Masliànico il 22 ottobre 1895 — Titoli del Debito pubblico: Prestito consolidato 3,50% - 1906, al portatore 1 — Capitale L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 luglio 1961

Il direttore generale: GRECO

(4343)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 164

Corso dei cambi del 21 luglio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	601 —	600,90	600 —	601,25	599 —	600,81	601 —	601,10	601 —	601 —
Fr. Sv.	143,80	143,82	143,805	143,8150	143,80	143,82	143,81	143,80	143,81	143,82
Kr. D.	89,50	89,50	89,50	89,49	89,45	89,52	89,51	89,55	89,51	89,50
Kr. N.	86,55	86,52	86,52	86,5150	86,55	86,54	86,495	86,55	86,55	86,55
Kr. Sv.	120,16	120,12	120,20	120,25	120,08	120,14	120,25	120,15	120,17	120,15
Fol.	172,72	172,71	172,7325	172,74	172,75	172,72	172,725	172,75	172,73	172,72
Fr. B.	12,45	12,465	12,4690	12,47	12,4675	12,47	12,4675	12,45	12,47	12,465
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,63	126,64	126,60	126,45	126,65	126,65	126,65	126,65	126,65
Lst.	1728,40	1728 —	1728,15	1727,825	1727,75	1728,45	1727,85	1728,50	1728,40	1728 —
Dm. occ.	156 —	155,98	155,96	156 —	155,90	155,99	155,98	156 —	156 —	156 —
Scell. Austr.	24,05	24,055	24,055	24,06	23,98	24,05	24,055	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,55	21,55	21,60	21,54	21,60	21,56	21,56	21,55	21,55	21,55

Media dei titoli del 21 luglio 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	88,95
Id. 3,50 % 1902	91,50
Id. 5 % 1935	105,70
Redimibile 3,50 % 1934	97,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,70
Id. 5 % 1936	100,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,025
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 luglio 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	601,125
1 Franco svizzero	143,812
1 Corona danese	89,50
1 Corona norvegese	86,505
1 Corona svedese	120,25
1 Fiorino olandese	172,731
1 Franco belga	12,469
1 Franco nuovo (N.F.)	126,655
1 Lira sterlina	1728,837
1 Marco germanico	155,99
1 Scellino austriaco	24,057
1 Escudo Port.	21,55

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi a posti di segretario generale di prima classe vacanti nel comune di Asti e nella provincia di Siena della classe prima.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi a posti di segretario generale di prima classe vacanti nel comune di Asti e nella provincia di Siena della classe prima.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n. 748.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di Tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari.

Nella domanda gli aspiranti di cui alla lettera *c*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alla lettera *c*) da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di capo ripartizione o vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente, in originale o in copia autentica notarile.

Art. 5.

I concorrenti di cui alla suddetta lettera *c*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 14 luglio 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(4526)

MINISTERO DELLA SANITA'

Nomina di un membro aggiunto della Commissione giudicatrice del concorso per esami ad ottanta posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 29 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1960 (registro n. 2 Sanità, foglio n. 269) pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 96 del 20 aprile 1960, con il quale è stato bandito un concorso per esami ad ottanta posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 31 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1960 (registro n. 7 Sanità, foglio n. 66), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 300 del 7 dicembre 1960, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il decreto in data 3 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1961 (registro n. 1 Sanità, foglio n. 355), con il quale sono stati nominati i membri aggiunti per le prove di lingue estere e per quella di dattilografia;

Tenuto conto che, dato l'elevato numero di concorrenti ammessi alle prove orali, si rende necessaria, per lo spedito svolgimento delle prove stesse, la nomina di un secondo membro aggiunto per la prova di dattilografia;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La professoressa Corsi Iolanda è nominata membro aggiunto per la prova di dattilografia del concorso ad ottanta posti di dattilografo aggiunto in prova, di cui in premessa, e come tale viene aggregata alla Commissione giudicatrice di cui ai decreti in epigrafe.

Alla predetta sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, con le stesse modalità di imputazione della spesa di cui all'art. 2 del precedente decreto 3 febbraio 1961.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1961

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1961
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 286. — MOFFA

(4345)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per il conferimento di due borse di studio per « ricercatore » presso il laboratorio di ricerche idrologiche annesso allo stabilimento termale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in Salsomaggiore.

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli e per esami, per il conferimento di due borse di studio, della durata di sei mesi ciascuna, destinate a medici che intendano svolgere compiti di « ricercatore » presso il laboratorio di ricerche idrologiche dello Stabilimento termale dell'I.N.P.S. di Salsomaggiore.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia, specializzati in idrologia medica o forniti di titoli specifici in idrologia medica, i quali non abbiano superato il trentaduesimo anno di età alla data del 30 settembre 1961. I concorrenti di sesso maschile dovranno avere assolto, alla stessa data, gli obblighi militari qualora non ne siano esenti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero) in Roma, via Giulio Romano, 46, entro e non oltre il 30 settembre 1961. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dall'Istituto.

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare le complete generalità, il luogo di nascita, nonchè l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso.

Dovranno inoltre dichiarare nella medesima domanda:

a) il possesso della cittadinanza italiana;

b) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile);

c) l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale e l'iscrizione all'albo professionale.

La domanda dovrà essere corredata del certificato di laurea con la votazione riportata nelle singole discipline e

del diploma di specializzazione in idrologia medica (oppure di titoli specifici in idrologia medica), nonchè della documentazione comprovante gli altri eventuali titoli di studio, le pubblicazioni, i titoli accademici ed i titoli di carriera.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, alla Direzione generale dell'Istituto dopo il termine del 30 settembre 1961 (anche se presentato in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio), nè sarà presa in considerazione la documentazione concernente i titoli del concorrente che pervenga dopo il termine predetto.

Art. 4.

Le prove di esame consisteranno:

a) in una prova pratica di laboratorio;

b) in un colloquio sulla materia dell'idrologia medica;

c) nella lettura e nella traduzione orale di un brano di opera scientifica, in lingua inglese o in lingua tedesca, a scelta del candidato.

Per ciascuna prova di esame la Commissione giudicatrice, nominata dal presidente dell'Istituto, dispone di un massimo di dieci punti e per la valutazione dei titoli di un massimo di trenta punti complessivamente.

La Commissione stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, che dovrà avvenire prima che siano effettuate le prove di esame.

Art. 5.

La Commissione formerà una graduatoria di tutti i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi in ciascuna prova di esame ed almeno trentasei punti complessivamente. In caso di parità di punteggio totale i concorrenti saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine determinato dal punteggio complessivo riportato nelle prove di esame. In caso di ulteriore parità, l'ordine di precedenza sarà stabilito in base alla votazione riportata nell'esame di laurea e, a parità di tale votazione, sarà data la precedenza al concorrente più anziano.

Le borse saranno conferite ai concorrenti classificati al primo ed al secondo posto della graduatoria. Nel caso di rinuncia alla borsa o di revoca della relativa concessione, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 8, il concorrente sarà sostituito, nel godimento della borsa, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto invito in tal senso, i seguenti documenti, in bollo:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile;

d) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli vincitori di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva;

e) diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria, in originale o in copia notarile;

f) certificato di iscrizione nell'albo professionale.

Art. 7.

L'importo di ciascuna borsa di studio è di L. 480.000 (quattrocentottantamila) nette, pagabili in sei rate mensili posticipate di L. 80.000 (ottantamila). Ai borsisti potrà essere consentito fruire del vitto e dell'alloggio presso lo stabilimento termale di Salsomaggiore, dietro ritenuta, sull'importo della borsa, della quota prevista per il personale estraneo allo stabilimento termale, quota che presentemente è di L. 1100 giornaliere per l'intero vitto e alloggio.

Art. 8.

I borsisti, sotto la direzione del direttore sanitario dello stabilimento termale, devono attendere ai compiti di «ricercatore» e, in particolare, collaborare a ricerche originali di carattere clinico-sperimentale sulle malattie che portano ad invalidità al lavoro, trattabili con la terapia idrologica.

I borsisti sono soggetti alla osservanza delle norme interne dello stabilimento termale.

Ai borsisti è fatto obbligo, durante il periodo di godimento della borsa, di stabilirsi in Salsomaggiore, di dedicare al laboratorio di ricerche una continuativa e intensa attività, secondo le norme e le modalità che saranno fissate dal direttore dello stabilimento termale, e di astenersi da qualsiasi impegno e attività professionale o impiegatizia.

In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente, la concessione della borsa è revocata, con provvedimento definitivo della Direzione generale, su proposta del direttore sanitario dello stabilimento termale. Analogo provvedimento è adottato, con la medesima procedura, nei confronti del borsista che tenga un comportamento scorretto o commetta gravi atti di indisciplina.

Art. 9.

La concessione della borsa potrà essere rinnovata, al massimo per sei mesi, nell'anno 1963, con provvedimento della Direzione generale, su proposta motivata del direttore sanitario dello stabilimento termale di Salsomaggiore.

Roma, addì 1° luglio 1961

Il direttore generale: CATTABRIGA

(4347)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche apportate alla costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a trentadue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, bandito con decreto ministeriale 15 dicembre 1959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, che approva il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale n. 13023 del 29 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1960, registro n. 48, foglio n. 311, modificato con i decreti ministeriali numero 14353 del 30 settembre 1960 e n. 16577 del 5 novembre 1960, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 31 ottobre 1960 al registro n. 55, foglio n. 284, il 25 novembre 1960 al registro n. 59, foglio n. 37, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso per esami a trentadue posti di consigliere di 3ª classe in prova dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici bandito con decreto ministeriale 25831 del 15 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1960, registro n. 10, foglio n. 318;

Considerato che della detta Commissione è stato chiamato a far parte in qualità di membro, l'ispettore generale di questa Amministrazione centrale dott. Gaetano Basso;

Considerato che detto funzionario per gravi motivi di salute non può prendere parte, ulteriormente ai lavori della Commissione in parola;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Basso nell'incarico predetto;

Decreta:

A decorrere dal 23 maggio 1961, il dott. Francesco Camanni, ispettore generale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici è chiamato a far parte in qualità di membro, della Commissione esaminatrice del concorso per esami a trentadue posti di consigliere di 3ª classe in prova dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, di cui ai decreti ministeriali 13023, 14353 e 16577 citati nelle premesse, in sostituzione del pari grado dott. Gaetano Basso, impossibilitato per motivi di salute.

Roma, addì 15 giugno 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1961
Registro n. 31, foglio n. 93

(4326)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1961, n. 0400, con il quale è stato tra l'altro indetto pubblico concorso per il conferimento di otto posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1961, n. 01104, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i propri decreti in data 22 maggio e 5 giugno 1961, n. 01511, relativi alla ammissione dei sanitari, che avevano presentato domanda di partecipazione al concorso in argomento;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, nominata con il decreto sopracitato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 13 maggio 1961;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla Commissione stessa per la formulazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1960:

N.	Candidato		Punti	
1.	Munari Giorgio	punti	56,887	su 100
2.	Cupidi Enzo	»	54,990	»
3.	Perinotto Sergio	»	54,827	»
4.	Menta Guglielmo	»	54,097	»
5.	Biasiutti Antonio	»	54,021	»
6.	Sartori Giuseppe	»	54,003	»
7.	Sirola Antonio	»	53,912	»
8.	Errani Giuseppe	»	53,723	»
9.	Tagliaprietra Paolo	»	53,436	»
10.	Sartorello Antonio	»	53,352	»
11.	Dal Pozzo Dante	»	52,661	»
12.	Padoan Armando	»	52,647	»
13.	Morisani Pietro	»	52,084	»
14.	Tallone Giovanni	»	51,673	»
15.	Bertolini Italo	»	51,370	»
16.	Genovese Pietro	»	51,207	»
17.	Posarelli Valburga	»	51,126	»
18.	Trillo Mario	»	51,064	»
19.	Conte Giuseppe	»	50,789	»
20.	Forcellin Antonio	»	50,332	»
21.	Bevilacqua Giuseppe	»	50,069	»
22.	Schenardi Emanuele	»	49,815	»
23.	Baratto Girolamo	»	49.812	»
24.	Fraccalanza Alberto	»	49,788	»
25.	Zebellin Faustolo	»	49,632	»
26.	Marchese Ruggero	»	49.623	»
27.	Pivetta Giuseppe	»	49,605	»
28.	Tombolini Aldo	»	49,571	»
29.	Irone Jacopo	»	49,538	»
30.	Agostoni Carlo	»	49,508	»
31.	Molè Onorato	»	49,493	»
32.	Pedrazzi Luigi	»	49,277	»
33.	Trillo Peppino	»	49.269	»
34.	Davì Salvatore	»	48,937	»
35.	Novelli Livio	»	48,893	»
36.	Fiore Domenico	»	48,748	»
37.	Ripoli Renzo	»	48,636	»
38.	Stefanini Paolo	»	48.571	»
39.	Marin Gianni	»	48,551	»
40.	Soldà Gaetano	»	48,549	»
41.	Zambon Renzo	»	48,128	»
42.	Sernaglia Gian Paolo	»	48,076	»
43.	Berto Oreste	»	48,026	»
44.	Cernetti Camillo	»	47,698	»
45.	Onesti Sergio	»	47,500	»
46.	Attinà Angelo	»	47,186	»
47.	Bevilacqua Wladimiro	»	47,158	»
48.	Pizzolitto Giacomo	punti	46,897	su 100
49.	Esposito Luigi	»	46,628	»
50.	Forin Giorgio	»	46,227	»
51.	Causarano Domenico	»	46,034	»
52.	Orlando Giuseppe	»	46,034	»
53.	Milisenna Luigi	»	45,696	»
54.	Ilacqua Nicola	»	45,646	»
55.	Volpato Antonio	»	45,537	»
56.	Bonavolontà Mariano	»	45,492	»
57.	Chersi Matteo	»	45,471	»
58.	Colucci Francesco	»	45,325	»
59.	Grisostolo Luigi	»	45,272	»
60.	Giovannelli Aldo	»	45,255	»
61.	Sanzuol Flavio	»	45,147	»
62.	De Leo Camillo	»	45,090	»
63.	Ceriello Donato	»	44,866	»
64.	D'Alba Mauro	»	44,549	»
65.	Pratesi Ugo	»	44,501	»
66.	Olmeda Raffaele	»	44.463	»
67.	Rusconi Giorgio	»	44,432	»
68.	Scarpa Guerrino	»	43,855	»
69.	Gallo Pier Luigi	»	43,750	»
70.	Fontanini Fosco	»	43,722	»
71.	Facondo Eraldo	»	43,696	»
72.	Grubissa Augusto	»	43,479	»
73.	Rapisarda Giuseppe	»	43,439	»
74.	Pollini Bortolo	»	43,369	»
75.	Zecca Arturo	»	43,354	»
76.	Cremonese Giovanni	»	43,033	»
77.	Zamperetti Nicola	»	42,771	»
78.	Costa Franco	»	42,632	»
79.	Vazzoler Vittorio	»	42,275	»
80.	De Conti Alberto	»	41,894	»
81.	Rossini Brunone	»	41,423	»
82.	Pagotto Elia	»	41,366	»
83.	Balducci Nicola	»	40,854	»
84.	Raucci Rocco	»	40,201	»
85	Fajeti Gherardo	»	40 —	»
86.	Bressanin Curzio	»	39,534	»
87.	Giardini Innocenzo	»	38,971	»
88.	Jannucci Antonio	»	38,944	»
89.	Berardocco Stenio	»	38,793	»
90.	Altamonte Rosario	»	38,740	»
91.	Correggiani Oreste	»	38,625	»
92.	Bolzon Gino	»	37,564	»
93.	Costa Alcide	»	37,329	»
94.	Furlani Daniele	»	36,840	»
95.	De Marchi Nereo	»	35,863	»
96.	Bontempi Enzo	»	35,545	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 10 luglio 1961

Il medico provinciale: CAMPORESE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1961, n. 0400, con il quale è stato tra l'altro indetto pubblico concorso per il conferimento di otto posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1960, n. 01920, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei nel concorso predetto;

Viste le sedi vacanti indicate dai concorrenti, nell'ordine delle loro preferenze;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati, classificatisi nell'ordine nella graduatoria degli idonei in premessa indicata, sono dichiarati vincitori della condotta medica, a lato di ognuno indicata:

1) Munari Giorgio: Montebelluna (1° reparto);
2) Cupidi Enzo: Susegana (unica);
3) Perinotto Sergio: Trevignano (unica);
4) Menta Guglielmo: Conegliano (1° reparto);

5) Biasiutti Antonio: Cessalto (unica);
6) Sartori Giuseppe: Pederobba (2° reparto);
7) Sirola Antonio: Borso del Grappa (unica);
8) Errani Giuseppe: Povegliano (unica).

Le Amministrazioni comunali interessate dovranno provvedere alla nomina dei vincitori della rispettiva condotta entro il termine di giorni quindici dalla data di ricevimento del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 10 luglio 1961

Il medico provinciale: CAMPORESE

(4330)

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1961, n. 0400, con il quale è stato tra l'altro indetto pubblico concorso per il conferimento di un posto di ostetrica condotta, vacante in questa Provincia al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1961, n. 01103, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto in data 21 maggio 1961, n. 01512, relativo alla ammissione delle ostetriche che avevano presentato domanda di partecipazione al concorso in argomento;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, nominata con il decreto sopra citato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 13 maggio 1961;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla Commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate idonee nel concorso per il conferimento del posto di ostetrica condotta, vacante in provincia di Treviso al 30 novembre 1960:

1. Magro Maria . . . . . . punti 59,984 su 100
2. Marchiori Elda . . . . . . » 58,288 »
3. Zamuner Rosana . . . . . . » 53,781 »
4. Casonato Maria Teresa . . . . » 53,238 »
5. Averoldi Maria . . . . . . » 50,402 »
6. Coppe Gina . . . . » 50,031 »
7. Volpato Giulietta . . . . . . » 49,417 »
8. Carpenè Maria Teresa . . . . » 49,323 »
9. Giotto Emma . . . . . . » 43,523 »
10. Pongan Francesca . . . . . » 43,000 »
11. Zancanaro Gemma . . . . . » 39,113 »
12. Durante Ina Anna . . . . . » 35,289 »
13. Bergamin Fanny . . . . . » 35,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Treviso, addì 10 luglio 1961

Il medico provinciale: CAMPORESE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1961, n. 0400, con il quale tra l'altro è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di un posto di ostetrica condotta, vacante in questa Provincia al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1961, n. 01922 con il quale è stata approvata la graduatoria delle idonee nel concorso predetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Magro Maria, prima classificata nella graduatoria delle idonee nel concorso in premessa indicato, è dichiarata vincitrice della condotta unica del comune di Ponzano Veneto.

L'Amministrazione comunale interessata dovrà provvedere alla nomina della vincitrice entro il termine di giorni quindici dalla data di ricevimento del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Treviso, addì 10 luglio 1961

Il medico provinciale: CAMPORESE

(4331)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Lodi e Uniti (Milano).

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 464 del 31 dicembre 1959, col quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Lodi ed Uniti, vacante alla data del 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 469 dell'8 novembre 1960, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Esaminati i verbali della Commissione e la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della votazione conseguita, per l'eventuale osservanza, fra l'altro, delle preferenze stabilite dalla legge;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Lodi ed Uniti, bandito con il decreto succitato:

1. Salvaggio Leonardo . . . . punti 148,175 su 200
2. Mancioppi Costantino . . . » 142,882 »
3. Garofano Mario . . . . . . » 125,989 »

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e di quello del comune di Lodi.

Milano, addì 22 giugno 1961

Il medico provinciale: MUCCIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto e richiamato in ogni sua parte il proprio decreto di pari data, n. 6265, col quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Lodi ed Uniti, vacante alla data del 30 novembre 1959, bandito con decreto n. 464 del 31 dicembre 1959;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del vincitore del concorso;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Salvaggio Leonardo è dichiarato vincitore del concorso sopradescritto e nominato ufficiale sanitario in prova del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Lodi ed Uniti

Il periodo di esperimento, determinato dalla legge per un biennio, viene ridotto ad un anno, risultando il dott. Salvaggio Leonardo alla data del bando di concorso, in servizio quale ufficiale sanitario del comune di Cinisello Balsamo, con nomina definitiva.

Il dott. Salvaggio Leonardo dovrà assumere servizio presso il predetto Consorzio di vigilanza igienica e profilassi entro il 31 luglio prossimo venturo.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e di quello del comune di Lodi.

Milano, addì 22 giugno 1961

Il medico provinciale: MUCCIO

(4337)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto l'avviso di concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1959, bandito con decreto n. 1190, in data 21 aprile 1960;

Visto il proprio decreto n. 1190, in data 2 maggio 1961, sull'ammissione delle concorrenti in possesso dei requisiti di legge;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e il regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1959, formulata dalla Commissione giudicatrice in seduta del 26 giugno 1961:

1. Fabris Giuseppina	punti 52,639	su 50
2. Lain Orsola	» 51,965	»
3. De Menech Bertilla	» 51,663	»
4. Dal Zotto Clelia	» 51,359	»
5. Motterle Elda	» 50,989	»
6. Spoletto Elda Maria	» 50,538	»
7. Marcolongo Ester	» 50,269	»
8. Boraso Ottorina	» 50,236	»
9. Rizzante Bruna	» 49,764	»
10. Stivanello Angela	» 49,729	»
11. Gasparoni Bertilla	» 49,543	»
12. Orlando Pierina	» 49,424	»
13. Mucchietto Flora	» 48,825	»
14. Tagliapietra Luigia	» 48,609	»
15. Guglielmini Anna Maria	» 48,277	»
16. Spagnolo Maria	» 48,213	»
17. Spiller Irma	» 48,191	»
18. Ramini Miranda	» 47,295	»
19. Valentini Maria	» 47,000	»
20. Zanuso Dina	» 46,000	»
21. Pellegrini Caterina	» 45,882	»
22. Minuzzo Assunta	» 45,586	»
23. Molinari Nevina	» 45,409	»
24. Todesco Carlina	» 45,202	»
25. Cappellina Giancarla	punti 44,260	su 50
26. Vinciguerra Anna Maria	» 44,000	»
27. Minghelli Adriana	» 43,203	»
28. Soave Rita	» 42,745	»
29. Gnesotto Maria Flora	» 40,889	»
30. Marcato Maria	» 40,586	»
31. Ferrantin Silvia	» 39,934	»
32. Ferretto Edda	» 38,894	»
33. Pizzinato Ivana Maria	» 36,079	»

Vicenza, addì 5 luglio 1961

Il medico provinciale: BONTEMPO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto l'avviso di concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1959;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice ed approvata con decreto pari numero e data;

Viste le domande delle concorrenti, con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco indicate:

1) Fabris Giuseppina: comune di Roana (2° reparto);

2) Lain Orsola: consorzio ostetrico romano d'Ezzelino-Mussolente;

3) De Menech Bertilla: consorzio ostetrico Nogarole, Selva di Trissino, Pugnello di Arzignano.

Vicenza, addì 5 luglio 1961

(4364) *Il medico provinciale*: BONTEMPO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 228 in data 10 febbraio 1961, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria al 30 novembre 1959;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del professore dott. Giovanni Davanzo Di Cozur, deceduto;

Visto l'art. 44 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le segnalazioni dell'Ordine provinciale dei medici ai fini della nomina di uno dei docenti universitari o primari ospedalieri di cui alla lettera *B* del citato art. 44;

Viste le terne proposte, ai sensi del già menzionato articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, dai Comuni intressati;

Decreta:

Il prof. Uggeri Carlo, primario chirurgo, è nominato componente della Commissione giudicatrice di cui in premessa, in sostituzione del prof. dott. Giovanni Davanzo Di Cozur, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorno consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale.

Alessandria, addì 4 luglio 1961

(4335) *Il medico provinciale*: SIRCANA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2685 in data 26 aprile 1961, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1960 (Cammarata, Cianciana e Montallegro);

Sentiti l'Ordine dei medici ed i Comuni interessati;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi del cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ora Ministero della sanità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Agrigento alla data del 30 novembre 1960, è costituita come appresso:

Presidente:

Odierna avv. Rosario, vice prefetto.

Componenti:

Infurna dott. Giuseppe, medico provinciale;

Curaba dott. Francesco, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;

D'Angelo dott. Giovanni, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;

Celestino Maria, ostetrica condotta.

Segretario:

Ragusa dott. Giovanni, direttore di sezione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione siciliana ed avrà la sua sede in Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione siciliana, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Agrigento.

Agrigento, addì 5 luglio 1961

Il medico provinciale: INFURNA

(4336)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TARANTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto del comune di Ginosa (Taranto).

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2141 del 30 maggio 1960, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di medico condotto del comune di Ginosa, con sede nella borgata di Ginosa Marina;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni inviate dall'Ordine dei medici chirurghi della Provincia con lettera n. 1606 del 14 ottobre 1960, e da parte del comune di Ginosa con la deliberazione n. 17 del 9 giugno 1961;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 12 e 13 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 44 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di medico condotto del comune di Ginosa, con sede nella borgata di Ginosa Marina, è così costituita:

Presidente:

Blasi dott. Alfredo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Tedeschi dott. Vincenzo, ispettore generale medico;

Speziale prof. dott. Vittorio, libero docente in clinica chirurgica;

Marinosci prof. dott. Antonio, libero docente in semeiotica medica e primario medico dell'Ospedale civile di Taranto;

De Marco dott. Cosimo, medico condotto di San Giorgio Jonico.

Segretario:

Negri dott. Benedetto, direttore di sezione presso la prefettura di Taranto.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per quindici giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Ginosa.

Taranto, addì 6 luglio 1961

Il medico provinciale: TEDESCHI

(4334)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.